

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi di:  
Art.82 c.3 e 5 del D.lgs. 117/17 e s.m.i.

allegato 1 all'atto registrato a  
Pordenone il 6 LUG. 2022 al  
n° 1904 Mod. 24 con  
liquidati esente di cui  
per imposta I.P.O.L.C. -

# STATUTO



IL FUNZIONARIO  
Virginia LEONE

## Titolo I Disposizioni generali

### Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita un'organizzazione di volontariato non riconosciuta, denominata Centro di Solidarietà "Valeria Domini" odv, con sede a Pordenone. L'Associazione si riconosce nei valori e nei principi che ispirano l'attività dell'Associazione Compagnia delle Opere - Opere Sociali, della Federazione Nazionale dei Centri di Solidarietà e della Federazione Nazionale dei Banchi di Solidarietà, con sedi in Milano.
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.


### Art. 2 Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

### Art. 3 Carattere associativo

1. Il Centro di Solidarietà "Valeria Domini" è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, di solidarietà ed utilità sociale prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.
4. L'Associazione si ispira ai principi del D.lgs. 117/17, in particolare a quanto previsto all'art.21, comma 1.

Art. 4  
Finalità e attività



1. Il Centro di Solidarietà "Valeria Domini" è costituito esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, al fine di promuovere attività e strumenti di assistenza sociale per la realizzazione di un'autentica solidarietà tra gli uomini e la promozione integrale della persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita. A tal fine, in particolare si propone di:
  - promuovere e sostenere ogni iniziativa di assistenza nei confronti di persone che per qualsiasi motivo si trovano in stato di bisogno;
  - promuovere attività sociali mediante: recupero e consegna di alimentari e farmaci, finalizzati all'aiuto di persone in stato di bisogno;
  - promuovere attività culturali mediante: incontri pubblici, mostre, spettacoli, convegni, manifestazioni, assemblee, incontri conviviali e sport finalizzate alla sensibilizzazione e divulgazione di gesti di carità e di solidarietà anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
  - diffondere la cultura della pace, della solidarietà e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo;
  - favorire la costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione, di reinserimento nel mercato del lavoro; nonché la nascita di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro anche tramite collaborazione con gli enti scolastici;
  - tutelare e difendere gli interessi e le aspettative dei soci nella loro posizione di consumatori e utenti di beni e servizi di largo consumo, sia direttamente che aderendo ad associazioni ed enti specificatamente costituiti.
  
2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui al D.lgs. 117/17, art. 5, comma 1, lettere:
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

## **Titolo II** **Risorse ed attività economiche**

### **Art. 5** **Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
  - dalle entrate che sono costituite come segue:
    - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
    - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
    - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
    - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
  - dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
4. Il patrimonio dell'Associazione di cui sopra - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 6** **Durata del periodo di contribuzione**

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

### **Art. 7** **Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale**

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8  
Responsabilità ed assicurazione

1. Il Centro di Solidarietà "Valeria Domini" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

**Titolo III**  
Associati e volontari

Art. 9  
Ammissione degli associati

1. Al Centro di Solidarietà "Valeria Domini" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, nonché altri enti senza scopo di lucro fino ad un numero non superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Art. 10  
Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel libro degli associati da almeno 30 giorni, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di elegerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. In particolare gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tramite presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.
4. I soci dell'Associazione nonché i soci delle altre associazioni che fanno parte dell'Associazione Compagnia delle Opere, con sede in Milano, potranno usufruire di tutti i servizi e le prerogative offerte dall'Associazione.

#### Art. 11

##### Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
4. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.
5. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

#### Art. 12

##### Recesso ed esclusione di associati

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dandone opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'assemblea.

#### Art. 13

##### Volontari

1. Alle attività dell'Associazione possono partecipare volontari associati e non associati.
2. I volontari, associati e non, sono persone che per loro libera scelta, svolgono per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
3. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.lgs. 117/17.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



**Titolo IV**  
**Organi dell'Associazione**

Art. 14  
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
  - a. l'assemblea
  - b. l'organo di amministrazione;
  - c. il presidente
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15  
Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente, oppure, conferire delega scritta ad altro socio; ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

Art. 16  
Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea stessa, anche per via elettronica, analogo avviso viene affisso presso la sede dell'Associazione.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio sociale, entro e non oltre il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea anche per via elettronica.

Art. 17  
Validità dell'assemblea

1. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18  
Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 19  
Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20  
Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
  - in sede ordinaria:*
    - ◆ approvare il bilancio sociale sulle relazioni dell'organo di amministrazione;
    - ◆ nominare e revocare i componenti dell'organo di amministrazione;
    - ◆ fissare, su proposta dell'organo di amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
    - ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
    - ◆ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del D.lgs. 117/17, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
    - ◆ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'organo di amministrazione;
    - ◆ al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30 del D.lgs. n.117/17, procedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico;
    - ◆ al verificarsi delle condizioni previste dall'art.31 c.1 del D.lgs. n.117/17, procedere alla nomina del Revisore legale dei conti;
    - ◆ ogni altro compito definito dall'art.25 c.1 del D.lgs. 117/17;
  - in sede straordinaria:*
    - ◆ deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
    - ◆ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
    - ◆ deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
    - ◆ deliberare sull'esclusione dei soci;

- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'organo di amministrazione.



## Art. 21 Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea degli associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra i propri associati.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori. Nel caso sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
4. L'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitare a tutti gli amministratori, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'Associazione, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente dell'Associazione, il vicepresidente ed il segretario.

## Art. 22 Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di altri 6 (sei) mandati; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. L'organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni 4 (quattro) mesi e quando ne facciano richiesta il presidente o 3 (tre) amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'organo di amministrazione:
  - ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
  - ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
  - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
  - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
  - ◆ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
  - ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
  - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di 5 (cinque), i quali possono partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione senza diritto di voto.



Art. 23  
Il Presidente

1. Il presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di altri 6 (sei) mandati.
2. Il presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

Art. 24  
Il Segretario

1. L'Associazione ha un segretario nominato dall'organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
  - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;
  - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
  - c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'assemblea;
  - d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione
  - e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
  - f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'organo di amministrazione o dal presidente.

**Titolo V**  
**Il bilancio**

Art. 25  
Bilancio sociale

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale, decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, è redatto nelle forme previste dall'art.13 e dall'art. 14 del D.lgs. 117/17.
2. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.



4. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
5. Il bilancio annuale è predisposto dall'organo di amministrazione e depositato presso la sede sociale dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
6. Il bilancio deve essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

## **Titolo VI**

### Norme finali e transitorie

#### Art. 26 Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione.

#### Art. 27 Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
  - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
2. In caso di scioglimento dell'attività dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### Art. 28 Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

